

POLIZZA MULTIRISCHI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.



Prodotto: "CATTOLICA & GDPR"

Data di aggiornamento: 10/2021 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro **(a)**;
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro **(b)**
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) **(b/a)**.

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori garanzie rispetto a quelle riassunte nel DIP Danni

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si riportano le seguenti ulteriori informazioni.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio: La garanzia Responsabilità Civile per la sicurezza delle informazioni e della privacy può essere prestata fino a 1.000.000 euro per sinistro.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non presenti

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non presenti



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel Dip Danni, l'assicurazione non copre:

- l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Estorsione cyber;
- i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- i danni di natura non patrimoniale, quali i danni morali ed i danni biologici
- in deroga a qualsiasi disposizione della presente Polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel Dip Danni, l'assicurazione non copre:

- i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema informatico (hardware e software), da qualunque causa determinato;
- i danni subiti dall'Assicurato e quelli eventualmente subiti da Terzi dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- i danni dovuti a un Errore di programmazione;
- i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider ad eccezione di quanto previsto all'art. 26 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della Privacy;
- i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
- i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
- le Richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
 - un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;
 - società controllate dall'Assicurato;
 - un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
 - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
 - un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 - qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto
- i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi;
- i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider;
- i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale;
- i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
- i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- i danni Derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio della professione dell'Assicurato.

Limiti di indennizzo

Per le garanzie:

- Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy;
- Responsabilità derivante da attività multimediale;

è prevista l'applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro di importo determinato in ragione del massimale assicurato, il cui valore numerico è espressamente indicato sulla Scheda di Polizza.

Qualora, in caso di Sinistro, vengano coinvolte più Garanzie per il medesimo Evento assicurato, la franchigia applicata è pari all'importo maggiore tra quelli previsti nella Scheda tecnica di polizza per le relative Garanzie interessate.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Relativamente alle garanzie:

- Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy;
- Responsabilità derivante da attività multimediale;

in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve alternativamente:

- avvisare la Società:
 - comunicando per iscritto, in base all'art. 1913 C.C,
 - all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società
 - entro 10 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza

- la data, l'ora e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- il numero di polizza e il nominativo del contraente.

e in aggiunta deve comunicare:


- qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
- qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di denuncia postuma, che possa dare luogo ad una Richiesta di risarcimento e/o un Sinistro.


Se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato alla Società nel Periodo di assicurazione, qualsiasi Richiesta di risarcimento successiva è considerata dalla Società come avanzata nel Periodo di assicurazione;


- qualsiasi Sinistro.

- utilizzare gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo, nel rispetto delle procedure previste, tutte le informazioni richieste.

	<p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <p>Assistenza Per i sinistri <u>Assistenza</u> potrai telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti contatti telefonici: - numero +39 349 1514066 Oppure, solo se non può telefonare, è possibile mettersi in contatto con la stessa tramite l'indirizzo di posta elettronica: claims.muw@satecunderwriting.eu</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Liquidazione del sinistro La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dalla formulazione dell'offerta (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato, oppure vi sia impugnazione del verbale peritale)</p> <p>Procedimento giudiziario Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di esclusione della garanzia o del diritto di indennizzo.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Nell'eventualità di recesso in caso di sinistro la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Studi professionali e piccole e medie imprese che trattano dati personali.

Il prodotto GDPR, General Data Protection Regulation, si focalizza:

- sulla responsabilità civile legata alla gestione dei dati come imposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- e sull'assistenza.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	15,62%
----------------	---------------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.